

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 41

Società Pugliasviluppo Spa. Assemblea del 28-29 dicembre 2016. Ratifica partecipazione.

Il Presidente, dott. Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario della Presidenza, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è socio, fra le altre, della Società PugliaSviluppo SpA con una quota di partecipazione azionaria pari al 100 %.

Con nota prot. A00/PS GEN 7465/U del 19/12/2016, inviata a mezzo p.e.c. del 20/12/2016 è stata convocata l'Assemblea dei soci presso lo Studio Notarile Associato D'Abbicco-Pirro in Bari, via Principe Amedeo n. 175, il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 16:30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 dicembre 2016, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria: sostituzione Sindaco supplente dimissionario - Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria: modifiche allo Statuto Sociale derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175. Delibere inerenti e conseguenti.

Per la partecipazione alla detta Assemblea, in mancanza di una seduta di Giunta Regionale utile, il Presidente ha assunto un "Atto di indirizzo", volto ad argomentare le determinazioni del socio Regione Puglia rispetto ai diversi punti all'ordine del giorno.

Tale atto di indirizzo, assieme alla allegata relazione tecnica della struttura competente, è stato depositato in sede di Assemblea.

A tal riguardo, si precisa che con riferimento alla parte ordinaria, a seguito delle dimissioni di uno dei sindaci supplenti, si è determinata la necessità provvedere alla nomina di un nuovo sindaco supplente.

Con riferimento alla parte straordinaria si precisa che, con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato sulla G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, è stata data attuazione alla delega contenuta nell'art. 18 della n. 124/2015, c.d. legge Madia, per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, "al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza".

Il D.Lgs. n. 175/2016, cd. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", detta norme aventi ad oggetto "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta".

Ai sensi dell'art. 26, co. 1 del T.U., "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016."

In particolare, incidono sugli attuali statuti delle società partecipate dalla Regione Puglia le seguenti disposizioni:

- art. 3, co. 2 "Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.";
- art. 4, co. 4, in base al quale le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del medesimo articolo, disciplinante le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti: tale prescrizione non è, tuttavia, applicabile alla società Pugliasviluppo S.p.a ai sensi dell'art. 26 c. 2;
- art. 11, co. 2 che ha inserito il principio secondo il quale, di norma, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico. Sul punto, ai sensi del comma successivo, con un d.P.C.M., da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti dei criteri base ai quali, "per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo

pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.”

- art. 11, co. 4, ai sensi del quale “Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120”.
- art. 11, co. 9, ai sensi del quale “Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea; b) l’esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.”.

Al fine di “promuovere la più ampia collaborazione e un proficuo confronto”, con nota prot. AOO_092/795 del 18 novembre 2016, inviata a mezzo Pec agli Organi di Amministrazione delle società controllate dalla Regione Puglia, la Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ha invitato a condividere un programma di lavoro e a calendarizzare le attività da espletarsi entro il termine previsto.

Con successiva nota prot. AOO_092-846 del 01/12/2016, è stato richiesto l’invio di una proposta di modifica degli attuali statuti societari.

La società PugliaSviluppo ha trasmesso la bozza di statuto, con le modifiche necessarie all’adeguamento innanzi indicato, nonché con ulteriori modifiche dettate dalla necessità di attualizzazione delle relative previsioni.

In particolare, le modifiche proposte, da adottarsi in sede di assemblea straordinaria, riguardano i seguenti articoli:

Con riferimento alla Società Puglia Sviluppo SpA, le modifiche proposte riguardano i seguenti articoli:

- **art. 3_Oggetto:** integrato con la precisazione che l’oggetto sociale riguarda lo svolgimento di attività tutte riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della Regione Puglia;
- **art. 12_Competenze dell’Assemblea ordinaria:** modifica necessaria ai fini dell’adeguamento, in relazione al soggetto a cui è demandato il controllo contabile, all’art. 3 co 2 del D.lgs. 175/2016;
- **art. 20_Organo amministrativo composizione, nomina e requisiti:** modifica ai sensi dell’art. 11 co. 1, 2, 3 e 9 dell’art. 11 del D.lgs. 175/2016;
- **art. 27_Controllo contabile,** modifica ai sensi dell’art. 3 co 2 del D.lgs. 175/2016;
- **art. 36_Disposizione finale:** mera modifica della formulazione letteraria.

La sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016 n. 251, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità della legge delega n. 124/2015, sulla cui base è stato adottato il D.Lgs. n. 175/2016, precisa espressamente che “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.”.

Pertanto, in considerazione della vigenza delle disposizioni del testo unico in parola, si è reso necessario partecipare alla Assemblea di parte ordinaria e di parte straordinaria della Società Puglia Sviluppo SpA, tenutasi presso lo Studio Notarile Associato D’Abbicco-Pirro in Bari, via Principe Amedeo n. 175, il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 16:30 in prima convocazione al fine di approvare la nomina del nuovo Sindaco supplente in sostituzione del Sindaco dimissionario, nonché di approvare le modifiche dello Statuto della società

innanzi indicata e, per l'effetto, di approvare il nuovo testo dello Statuto della Società Puglia Sviluppo SpA.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) di ratificare l'atto di indirizzo del Presidente, prot. n. 6398/SP del 28/12/2016, allegato n. 1 della presente deliberazione, quale parte integrante;
- 2) ratificare la partecipazione alla Assemblea di parte ordinaria e straordinaria della Società PugliaSviluppo SpA, tenutasi presso lo Studio Notarile Associato D'Abbicco-Pirro in Bari, via Principe Amedeo n. 175, il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 16:30 in prima convocazione;
- 3) di ratificare, nell'ambito della partecipazione alla predetta Assemblea,
 - A) per la parte ordinaria, l'approvazione della nomina della dott.ssa Teresa Brescia, quale sindaco supplente in sostituzione del sindaco dimissionario;
 - B) per la parte straordinaria, l'approvazione della modifica dello Statuto delle Società ed in particolare dei seguenti articoli:
 - **art. 3_Oggetto:** integrato con la precisazione che l'oggetto sociale riguarda lo svolgimento di attività tutte riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della Regione Puglia;
 - **art. 12_Competenze dell'Assemblea ordinaria:** modifica ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. 175/2016;
 - **art. 20_Organo amministrativo composizione, nomina e requisiti:** modifica ai sensi dell'art. 1 co. 2 e 3 e dell'art. 11 co.1 e co 9 del D.lgs. 175/2016;
 - **art. 27_Controllo contabile,** modificato ai sensi dell'art. 3 co 2 del D.lgs. 175/2016;
 - **art. 36_Disposizione finale:** mera modifica della formulazione letteraria;
- B.1) e, per l'effetto, l'approvazione del nuovo testo dello Statuto della Società, allegato n. 2 alla presente quale parte integrante;
- 4) pubblicare la presente sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

PROT. 6398/SP

Al. n. 1)
Il presente allegato è composto
da n. 32 fogli.
[Signature]

Bari, 28-12-2016

All'Amministratore Unico di Puglia Sviluppo SpA

Oggetto: Assemblea di parte ordinaria e straordinaria Puglia Sviluppo SpA del 28/12/2016 - Atto di indirizzo

La Regione Puglia è socio della Società Puglia Sviluppo SpA con una quota di partecipazione azionaria pari al 100 %.

Con nota Prot. AOO/PS GEN 7465/U del 19/12/2016 inviata a mezzo PEC del 20/12/2016 è stata convocata l'Assemblea dei soci presso lo Studio Notarile Associato D'Abbicco-Pirro in Bari, via Principe Amedeo n. 175, il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 16:30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 dicembre 2016, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- parte ordinaria: sostituzione Sindaco supplente dimissionario – Delibere inerenti e conseguenti;
- parte straordinaria: modifiche allo Statuto Sociale derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175. Delibere inerenti e conseguenti.

A riguardo vista la relazione tecnica allegata sub a), si stabilisce di:

1) partecipare alla Assemblea di parte ordinaria e straordinaria della Società Puglia Sviluppo SpA, convocata presso lo Studio Notarile Associato D'Abbicco-Pirro in Bari, via Principe Amedeo n. 175, il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 16:30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 dicembre 2016, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione;

2) individuare, quale rappresentante delle Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea, la dott.ssa Viviana Di Cosmo, funzionario presso la Segreteria Generale di Presidenza, conferendo il seguente mandato:

A) approvare:

1) per la parte ordinaria, la nomina della dott.ssa TERESA BRESCIA, quale sindaco supplente in sostituzione del Sindaco dimissionario;





Regione Puglia
Al Presidente

2) per la parte straordinaria, le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto della Società Puglia Sviluppo SpA:

- **art. 3_ Oggetto:** integrato con la precisazione che l'oggetto sociale riguarda lo svolgimento di attività tutte riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della Regione Puglia;

- **art. 12_Competenze dell'Assemblea ordinaria:** modifica necessaria ai fini dell'adeguamento, in relazione al soggetto a cui è demandato il controllo contabile, all'art. 3 co 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

- **art. 20_Organo amministrativo composizione, nomina e requisiti:** modifica ai sensi dell'art. 11 co. 1, 2, 3 e 9 dell'art. 11 D.lgs. 175/2016;

- **art. 27_Controllo contabile,** modifica ai sensi dell'art. 3 co 2 del D.lgs. 175/2016;

- **art. 36_Disposizione finale:** mera modifica della formulazione letteraria.

B) approvare il nuovo testo dello Statuto della Società innanzi indicata, conferendo altresì mandato, nell'ambito della partecipazione a detta Assemblea, ad esprimere, laddove ciò si rendesse per legge necessario, eventuali diverse formulazioni letterali del testo delle modifiche statutarie.

Emiliano
Stefano Quil'ano

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

28 DICEMBRE 2016AOO_092/ 948
PROTOCOLLO USCITATrasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005**Al Presidente della Giunta regionale
dott. Michele Emilano****Sede****Oggetto: Assemblea di parte ordinaria e straordinaria Puglia Sviluppo SpA del 28/12/2016 -
Relazione tecnica**

La Regione Puglia è socio della Società Puglia Sviluppo SpA con una quota di partecipazione azionaria pari al 100 %.

Con nota Prot. AOO/PS GEN 7465/U del 19/12/2016 inviata a mezzo PEC del 20/12/2016 è stata convocata l'Assemblea dei soci presso lo Studio Notarile Associato D'Abbicco-Pirro in Bari, via Principe Amedeo n. 175, il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 16:30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 dicembre 2016, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- parte ordinaria: sostituzione Sindaco supplente dimissionario – Delibere inerenti e conseguenti;
- parte straordinaria: modifiche allo Statuto Sociale derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento alla parte ordinaria, a seguito delle dimissioni di uno dei sindaci supplenti, occorre provvedere alla nomina di un nuovo sindaco supplente.

Con riferimento alla parte straordinaria, si precisa che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato sulla G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, è stata data attuazione alla delega contenuta nell'art. 18 della n. 124/2015, c.d. legge Madia, per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, "al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza". Il D. Lgs. n. 175/2016, cd. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", detta norme aventi ad oggetto "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, e la gestione di

www.regione.puglia.it**Sezione Raccordo al sistema regionale**

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo @regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta".

Ai sensi dell'art. 26, co. 1 del T.U., "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016".

In particolare, incidono sugli attuali statuti delle società partecipate dalla Regione Puglia le seguenti disposizioni:

- art. 3, co. 2 "Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.";

- art. 4, co. 4, in base al quale le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del medesimo articolo, disciplinante le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

- art. 11, co. 2 che ha inserito il principio secondo il quale, di norma, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico. Sul punto, ai sensi del comma successivo, con un d.P.C.M., da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti dei criteri base ai quali, "per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VIbis del capo V del titolo V del libro V del codice civile."

- art. 11, co. 4, ai sensi del quale "Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120".

- art. 11, co. 9, ai sensi del quale "Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.".

Al fine di "promuovere la più ampia collaborazione e un proficuo confronto", con nota prot. AOO_092/795 del 18 novembre 2016, inviata a mezzo Pec agli Organi di Amministrazione delle società controllate dalla Regione Puglia, la struttura scrivente ha invitato a condividere un programma di lavoro e a calendarizzare le attività da espletarsi entro il termine previsto.

Con successiva nota prot. AOO_092-846 del 01/12/2016, è stato richiesto l'invio di una proposta di modifica degli attuali statuti societari.

Le società controllate dalla Regione hanno trasmesso le bozze degli statuti, con le modifiche necessarie all'adeguamento innanzi indicato, da adottarsi in sede di assemblee straordinarie.

Le modifiche proposte a ciascuno statuto sono state esaminate dalla struttura competente per il riscontro della conformità dei nuovi testi statutari al dettato della norma e del recepimento delle innovazioni recate dalla legislazione nazionale.

Con riferimento alla Società Puglia Sviluppo SpA, le modifiche proposte riguardano i seguenti articoli:

- **art. 3_Oggetto:** integrato con la precisazione che l'oggetto sociale riguarda lo svolgimento di attività tutte riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della Regione Puglia;
- **art. 12_Competenze dell'Assemblea ordinaria:** modifica necessaria ai fini dell'adeguamento, in relazione al soggetto a cui è demandato il controllo contabile, all'art. 3 co 2 del D.lgs. 175/2016;
- **art. 20_Organo amministrativo composizione, nomina e requisiti:** modifica ai sensi dell'art. 11 co. 1, 2, 3 e 9 dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016;
- **art. 27_Controllo contabile,** modifica ai sensi dell'art. 3 co 2 del D.lgs. 175/2016;
- **art. 36_Disposizione finale:** mera modifica della formulazione letteraria.

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

La sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016 n. 251, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità della legge delega n. 124/2015, sulla cui base è stato adottato il D.Lgs. n. 175/2016, precisa espressamente che "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione."

Ne deriva, pertanto, che, rebus sic stantibus, le disposizioni del testo unico in parola risultano assolutamente vigenti, fino ad eventuali provvedimenti di ritiro, modifica o impugnativa.

Tanto premesso e considerato, occorre, pertanto, partecipare all'Assemblea di parte ordinaria e di parte straordinaria della Società Puglia Sviluppo SpA, convocata presso lo Studio Notarile Associato D'Abbicco-Pirro in Bari, via Principe Amedeo n. 175, il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 16:30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 dicembre 2016, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione e:

- approvare la nomina del nuovo Sindaco supplente in sostituzione del Sindaco dimissionario;
- approvare le modifiche dello Statuto della società innanzi indicata e, per l'effetto, approvare il nuovo testo dello Statuto della Società Puglia Sviluppo SpA, conferendo altresì mandato, nell'ambito della partecipazione a detta Assemblea, ad esprimere, laddove ciò si rendesse per legge necessario, eventuali diverse formulazioni letterali del testo delle modifiche statutarie.

Tanto si rappresenta affinché le considerazioni sopra esposte possano essere condivise in vista della partecipazione all'assemblea, per poi essere eventualmente ratificate con deliberazione di Giunta regionale.

Cordialità.

I funzionari istruttori

Dott.ssa Viviana Di Cosmo

Dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente della Sezione

Avv. Cristiana Corbo

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

La sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016 n. 251, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità della legge delega n. 124/2015, sulla cui base è stato adottato il D.Lgs. n. 175/2016, precisa espressamente che "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione."

Ne deriva, pertanto, che, rebus sic stantibus, le disposizioni del testo unico in parola risultano assolutamente vigenti, fino ad eventuali provvedimenti di ritiro, modifica o impugnativa.

Tanto premesso e considerato, occorre, pertanto, partecipare all'Assemblea di parte ordinaria e di parte straordinaria della Società Puglia Sviluppo SpA, convocata presso lo Studio Notarile Associato D'Abbicco-Pirro in Bari, via Principe Amedeo n. 175, il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 16:30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 dicembre 2016, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione e:

- approvare la nomina del nuovo Sindaco supplente in sostituzione del Sindaco dimissionario;
- approvare le modifiche dello Statuto della società innanzi indicata e, per l'effetto, approvare il nuovo testo dello Statuto della Società Puglia Sviluppo SpA, conferendo altresì mandato, nell'ambito della partecipazione a detta Assemblea, ad esprimere, laddove ciò si rendesse per legge necessario, eventuali diverse formulazioni letterali del testo delle modifiche statutarie.

Tanto si rappresenta affinché le considerazioni sopra esposte possano essere condivise in vista della partecipazione all'assemblea, per poi essere eventualmente ratificate con deliberazione di Giunta regionale.

Cordialità.

I funzionari istruttori

Dott.ssa Viviana Di Cosmo

Dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente della Sezione

Avv. Cristiana Corbo

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

Al. n. 2)

STATUTO

DENOMINAZIONE E SCOPO SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI

Allegato "A" alla
raccolta n. 6739

SOCIO

Articolo 1

Denominazione e scopo

La società è unipersonale e si denomina - "PUGLIA SVILUPPO S.P.A.".

La società ha per oggetto esclusivo le attività definite nel successivo articolo 3 unicamente in favore, per conto e su richiesta del socio unico Regione Puglia.

In attuazione dell'articolo 28, comma 1, D.L. 248/2007, la società può esplicare attività in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA.

La società non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con garanzia.

Ai sensi dell'articolo 13 legge 248/2006 e s.m.i. la società non può esplicare attività e compiere operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale mediante partecipazioni in società o enti, ad eccezione dei quelle inerenti l'attività di assunzione di partecipazioni, disciplinata dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Modugno (BA).

Articolo 3Oggetto

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività tutte riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della Regione Puglia e in particolare:

a. la realizzazione di attività di interesse generale in favore della Regione Puglia;

b. la promozione, nel territorio della Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti;

c. lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;

d. la progettualità dello sviluppo.

2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizzare e/o gestire, in nome e per conto della Regione Puglia, "incubatori di impresa", presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende e ricevere servizi utili per lo svolgimento della propria attività;

- assumere l'incarico, per conto della Regione Puglia, di

dare attuazione alle iniziative che prevedano interventi per lo sviluppo delle imprese nel territorio regionale;

- promuovere l'imprenditorialità giovanile, l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;

- costituire e gestire fondi di capitale di rischio per l'attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, di prestiti obbligazionari anche convertibili, a favore di imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali, anche avvalendosi di risorse messe a sua disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Puglia o da altri enti e amministrazioni pubbliche locali;

- favorire l'insediamento di nuove imprese nel territorio della Regione Puglia;

- gestire le attività affidate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, D.L. 248/2007;

- fornire, su incarico della Regione Puglia, alle amministrazioni pubbliche locali supporto per la realizzazione di attività di interesse generale.

3. Spetta agli Amministratori compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e così anche:

compiere attività commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, comprese l'assunzione di partecipazioni connesse alla gestione di fondi di capitale di rischio;

contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese le fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie.

4. In ogni caso, è fatto espresso divieto di svolgere affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio del socio, per il suo rapporto con la società, è quello che risulta dal libro soci, su sua espressa dichiarazione.

CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI

PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di € 3.499.540,88 (tremilioniquattrocentonovantanovemilacinquecentoquaranta virgola ottantotto), diviso in numero 114.717 (centoquattordicimilasettecentodiciassette) azioni nominative.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7

Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, con deliberazione adottata dall'organo amministrativo.

Articolo 8

Patrimoni destinati

La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 9

Finanziamenti

La società potrà acquisire dal socio unico finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle seguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Articolo 9-bis

Prestazioni diverse

Il Socio può mettere a disposizione della Società - nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti - beni e personale, per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 3.

Articolo 10

Unico Socio

1. La Regione Puglia è unico socio. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni in favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Articolo 11

Attività di direzione e controllo esercitate dalla Regione Pu-

glia

1. La Regione Puglia esercita sulla società il controllo preventivo sui seguenti atti:

- a) bilanci di previsione o budget annuale;
- b) affidamento del servizio di tesoreria;
- c) alienazione e acquisto di immobili.

2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati della società in relazione alle materie di competenza.

3. La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori presso la sezione del Registro delle Imprese, che essa è assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia.

ASSEMBLEA

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci per la durata dell'ufficio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

2. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 13

Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statu-

tariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 14

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nei termini di legge.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

4. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

regolare lo svolgimento dell'adunanza;

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, scambiando se del caso documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

5. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

6. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato al socio, da spedirsi almeno otto giorni prima dell'Assemblea con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio.

Articolo 15

Assemblee di seconda convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potrà prevedersi un altro giorno per la seconda convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

2. Le Assemblee di seconda convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

3. Se il giorno per la seconda convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con le stesse modalità previste all'articolo 14.

Articolo 16Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 17Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del socio unico Regione Puglia.

2. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole del socio unico Regione Puglia.

Articolo 18Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del socio unico Regione Puglia.

2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole del socio unico Regione Puglia.

Articolo 19Rappresentanza del socio in Assemblea

Il Socio può partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO**Articolo 20**Composizione, nomina, requisiti

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria.

2. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. L'Assemblea dei Soci, nell'ipotesi in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente del Consiglio, scegliendolo tra tutti gli Amministratori.

4. Gli Amministratori, che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

5. Gli Amministratori sono rieleggibili.

6. Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

7. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati.

In particolare:

7.1 gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

-Attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero

-Attività professionali o di insegnamento universitario o di ricerca in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività della Società, ovvero,

-Funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della Società, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

7.2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo con-

tinuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli di Amministrazione di altre società. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate da parte dei rappresentanti dei soci di amministrazioni pubbliche. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra, possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli di Amministrazione di altre società.

7.3. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione,

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro

la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera b), n. I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

7.4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministrare:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al punto 7.3, lettera b);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 7.3, lettera c), con sentenza non definitiva ;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo perso-

nale.

7.5. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione di cui al precedente punto 7.4.

La revoca è dichiarata, sentito l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione.

L'amministratore non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni, nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 7.4.

7.6. E' consentito:

- l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione, ove previsto dalla legge, di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- che la carica di vicepresidente sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

7.7. E' fatto divieto:

- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi

sociali;

- di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

7.8. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Articolo 21

Poteri

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

2. Avvalendosi di tali poteri:

a. esprime gli indirizzi generali di gestione;

b. approva il bilancio previsionale o budget;

c. approva i programmi di attività che gli vengono proposti dalla Direzione e ne cura gli aspetti amministrativi;

d. nomina, revoca e licenzia il Direttore Generale, del quale determina il compenso;

e. delibera sull'assunzione, sulle mansioni e sul licenziamento del personale dirigente;

f. delibera su ogni altro atto attinente alla gestione e alla

organizzazione della Società, che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 22

Riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente, se nominato.

2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte del Vice Presidente, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

3. La convocazione è fatta con raccomandata, anche a mano, telex o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi presso il loro domicilio, al Direttore Generale presso la sede sociale.

4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e

la sottoscrizione del relativo verbale.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

9. Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 23

Compensi

1. Ai membri dell'organo amministrativo è riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

2. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvederà ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma c.c.

Articolo 24

Rappresentanza legale

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - se nominato - all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 25

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea e dell'organo amministrativo; cura la gestione delle attività operative della Società e sovrintende al funzionamento delle strutture aziendali, condividendone la responsabilità con l'organo amministrativo; collabora con il Collegio Sindacale, per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze; è responsabile del funzionamento degli uffici della Società. Partecipa alle riu-

nioni del Consiglio di Amministrazione.

Fornisce all'organo amministrativo, anche su richiesta di quest'ultimo, relazioni, proposte e pareri relativi all'attività sociale.

2. Il Direttore Generale ha, nel rispetto delle superiori prescrizioni, poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria della Società.

Al Direttore Generale possono essere conferiti dall'organo amministrativo più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.

Il Direttore Generale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può avvalersi del Vice Direttore Generale, se nominato.

CONTROLLO

Articolo 26

Controllo della gestione

Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale.

Articolo 27

Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato, su decisione dell'Assemblea ordinaria, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina

il corrispettivo;

l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 28

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 29

Esercizio e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

2. La sorte di eventuali utili di esercizio, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, sarà determinata dall'assemblea che approva il bilancio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30Scioglimento

Lo scioglimento della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Articolo 31Collegio dei Liquidatori

1. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio composto di 3 (tre) Liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Avvenuta la iscrizione di cui all'articolo 2487-bis comma 1 c.c. gli amministratori cessano dalle loro funzioni.
3. Il Collegio dei Liquidatori ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione.

Articolo 32Riunioni

1. Il Collegio dei Liquidatori si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o su richiesta, che deve indicare l'ordine del giorno, degli altri due Liquidatori.
 2. La convocazione è fatta con raccomandata, anche a mano, telex, fax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai membri del Collegio dei Liquidatori ed ai Sindaci effettivi presso il loro domicilio, al Direttore Generale presso la sede sociale.
- Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,

l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

3. E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Liquidatore designato dai Liquidatori presenti.

5. Il Collegio nomina seduta stante un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 33

Deliberazioni

1. Il Collegio dei Liquidatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei liquidatori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Liquidatori.

3. Le deliberazioni del Collegio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo particolari forme richieste dalla legge.

Articolo 34

Devoluzione dell'attivo residuo

Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i Liquidatori, dopo aver rimborsato ai soci il capitale versato, provvederanno a devolvere, fermi i vincoli di destinazione gravanti sugli immobili, il residuo patrimonio sociale ai Soci.

Articolo 35

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni al socio, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate per invio di posta elettronica al corrispondente indirizzo del socio, quale risultanti dal libro soci.

2. Salvo diversa previsione statutaria, le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 36

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

F.to: Sabino PERSICHELLA - Anna PIRRO notaio - sigillo